

Delega di cui alla Legge n. 107/2015, art. 1 comma 181 lett. G)

**Documento propositivo della cabina di regia della rete
*Qualità e sviluppo dei Licei musicali e coreutici***

Estratto L. n. 107/2015, art 1 commi 180 e 181 lett. g

Art. 1

(...)

180. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.

181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti:

(...)

g) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso:

1) l'accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:

1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel curricolo delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche;

1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;

1.3) il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente;

2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonché l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo;

3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado;

4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi europei;

- 5) *l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell'accesso all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e all'università;*
- 6) *l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione;*
- 7) *il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;*
- 8) *la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'estero (...)*

1. Interventi sull'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei musicali e coreutici

1.2. Premessa

Per quanto riguarda gli eventuali interventi di riordino e revisione normativa che potrebbero applicarsi allo specifico dei licei musicali e coreutici [d'ora innanzi LMC], riteniamo che vada anzitutto raccomandato che detti interventi siano preceduti e conseguano da un'efficace attività istruttoria, che consenta a chi avrà la responsabilità della redazione del testo normativo un confronto fattivo con la rete *Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici*, fortemente rappresentativa di tale realtà, nonché un'attenta disamina di tutti gli elementi disponibili che ne documentano lo stato attuale. A tale riguardo non si può non segnalare che i LMC sono stati oggetto, in questi anni, di una capillare attività di monitoraggio e di valutazione: sono stati pubblicati nel 2014 i volumi relativi al primo biennio (2010-2012)¹ e sono in preparazione quelli relativi al secondo biennio e al monoennio conclusivo (2012-2015), che dovrebbero andare in stampa entro la conclusione dell'anno scolastico in corso.

Si elencano di seguito gli aspetti che potrebbero essere oggetto di riassetto normativo, per ciascuno dei quali si propone una linea di intervento (parti del testo sottolineate), distinguendo, nei limiti del possibile e tenuto conto delle "consegne" definite nel corso della riunione tenutasi il 10 marzo, le azioni che comporterebbero maggiori spese per l'Amministrazione da quelle realizzabili senza oneri aggiuntivi. Nella consapevolezza, inoltre, del potenziale scarto fra la forma e le modalità attraverso cui si esprimono le esigenze dei "portatori d'interessi" e i vincoli e le dinamiche che orientano il lavoro del legislatore, ci si limiterà di seguito a formalizzare le istanze, lasciando a chi di competenza il compito di stabilire attraverso quali soluzioni formali darvi coerente soddisfazione entro il d.lgs. attuativo della delega di cui alla L. n. 107/2015, art 1 comma 181 lett. g) [d'ora innanzi D.LGS.] o attraverso la previsione, in esso, di distinti e appositi provvedimenti amministrativi o normativi.

2.2. Risorse attribuite per le discipline "Esecuzione e interpretazione" e "Laboratorio di musica d'insieme". Il Piano di studi del *LMC – Sezione Musicale* [d'ora innanzi LMC-M; per la sezione coreutica: LMC-C] prevede per la disciplina "Esecuzione e

¹ Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica, *I Licei Musicali e Coreutici Italiani. Assetto, organizzazione e risultati alla fine del primo biennio di attività. Rapporto 2014. Volume I – Sezione Musicale*, a cura di Gemma Fiocchetta, Roma, Anicia, 2014

interpretazione", nel primo e nel secondo anno di corso, un monte ore annuale pari a 99, ovvero 3 ore settimanali, da impartirsi attraverso lezioni individuali e così ripartite: 2 ore per il cosiddetto 1° strumento e 1 ora per il 2° strumento; prevede altresì, per la disciplina "Laboratorio di musica d'insieme", un monte ore annuale pari a 66 ore - ovvero 2 ore settimanali - nel primo biennio, e pari a 99 ore - ovvero 3 ore settimanali - nel secondo biennio e nel monoennio conclusivo, da impartirsi attraverso lezioni per gruppi a composizione variabile. Nelle *Indicazioni nazionali*² si afferma espressamente che la disciplina "Laboratorio di musica d'insieme" presuppone, per poter conseguire i propri scopi formativi, l'articolazione in ben quattro sottosezioni (*Canto ed esercitazioni corali, Musica d'insieme per strumenti a fiato, Musica d'insieme per strumenti ad arco, Musica da camera*); la corretta attuazione di tale disposto implica che ogni sottosezione della disciplina sia affidata a un insegnante dotato di specifiche competenze e dunque che a ciascuna classe siano garantite adeguate risorse d'organico.

In questi primi sei anni di esistenza dei LMC, tuttavia, in assenza di espresse e formali indicazioni da parte del MIUR, gli uffici periferici dell'Amministrazione scolastica, in sede di attribuzione delle risorse organiche alle istituzioni scolastiche interessate, hanno operato in maniera difforme nelle diverse realtà territoriali:

a) attribuendo alle scuole, per le annualità del primo biennio e per la disciplina "Esecuzione e interpretazione", in alcuni casi 3 ore settimanali, come previsto dal Piano degli studi, ma assai più spesso 2, derubricando la 3° ora spettante a ciascuno studente a "ora di ascolto della lezione del compagno di classe strumentale"; tale difformità d'operato ha determinato e determina tuttora rilevanti problemi di disparità fra l'offerta formativa effettivamente erogata dai diversi istituti e conseguentemente fra gli effettivi livelli di preparazione degli studenti che frequentano licei diversi, anche in realtà geografiche contigue; ne discendono rilevanti problemi in termini di certificazione delle competenze musicali acquisite dagli studenti al termine del 1° biennio e del 2° biennio, nonché dell'intero percorso quinquennale, di coerente mobilità interliceale degli studenti, di comparabile riscontro d'efficacia del lavoro dei diversi licei musicali;

b) attribuendo alle scuole, per la disciplina "Laboratorio di musica d'insieme", un numero di ore settimanali, oscillante fra 2 e 8 per ciascuna classe del primo biennio e fra 3 e 12 per ciascuna classe del secondo biennio e del monoennio conclusivo, con disparità evidenti, che si prestano ai medesimi rilievi formulati con riferimento alla disciplina "Esecuzione e interpretazione"; le istituzioni scolastiche che si sono viste assegnare limitate risorse d'organico, in particolare, non potendo contare su tutte le competenze specifiche necessarie, sono state poste nella condizione di non poter perseguire efficacemente i traguardi formativi definiti dalle Indicazioni nazionali di cui al citato DM n. 211/2010.

Un primo intervento di revisione normativa di assoluta necessità consisterebbe, dunque, nella formalizzazione di criteri espliciti per l'attribuzione delle risorse d'organico relative alle discipline "Laboratorio di musica d'insieme" ed "Esecuzione e interpretazione", mediante revisione dell'Allegato e del DPR istitutivo³: tre ore di "Esecuzione e interpretazione" per ciascuno studente delle classi 1[^] e 2[^], nel rispetto dei quadri orario vigenti, e il quadruplo delle ore previste per ciascuna classe in detti quadri per "Laboratorio di musica d'insieme",

² DM n. 211/2010, *Schema di regolamento recante «Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento»*

³ DPR n. 89 del 15.03.2010, *Schema di regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, Allegato E.*

onde poter attuare coerentemente quanto stabilito in termini di obiettivi dal DM n. 211/2010.

2.3. Indicazioni nazionali relative al LMC. A distanza di sei anni dal varo dei nuovi ordinamenti liceali, le *Indicazioni nazionali*, almeno per quanto riguarda l'area delle discipline d'indirizzo del LMC, hanno mostrato, sottoposte al banco di prova della concreta traduzione in atto, limiti e criticità. Un intervento opportuno, attraverso il DLGS, potrebbe consistere nella previsione, in tempi certi, di un processo di rilevazione, monitoraggio, aggiornamento e revisione del testo delle *Indicazioni nazionali*, in analogia con quanto avvenuto per il documento omologo per il I ciclo e con analoghe modalità partecipative.

Si segnala in particolare l'esigenza di intervenire, in ordine al LMC-M, oltre che sulle questioni segnalate più sopra in relazione a "Esecuzione e interpretazione" e "Laboratorio di musica d'insieme", sulle indicazioni circa le discipline "Teoria, analisi e composizione" e "Tecnologie musicali", che propongono contenuti e competenze in parte oggettivamente sovradimensionati e la cui materia risulta mal distribuita fra i diversi anni di corso.

Per quanto riguarda il LMC-C, invece, è indispensabile prevedere formalmente l'apporto durante le ore di tecnica della danza classica e tecnica della danza contemporanea del pianista accompagnatore, imprescindibile per poter garantire in modo qualitativamente adeguato tali insegnamenti come testimoniato dalle esperienze fin qui condotte nei licei coreutici, nell'AND e nelle scuole professionali dei teatri lirici. Tutti i documenti e le indicazioni fornite in tal senso dall'AND lo confermano inequivocabilmente.

Si ritiene necessario esplicitare la differenziazione tra le due tecniche della danza, attualmente non chiaramente definita in termini quantitativi nel quadro orario, in coerenza con quanto attuato nei LMC-C secondo le indicazioni dell'AND e le *Indicazioni nazionali*.

PRIMO BIENNIO SEZIONE UNICA					
	1° anno	2° anno			
Tecnica della danza classica	198	198			
Tecnica della danza contemporanea	66	66			
Laboratorio coreutico*	132	132			

*afferente alla danza classica

SEZIONE DANZA CLASSICA SECONDO BIENNIO e 5° ANNO					
	3° anno	4° anno		5° anno	
Tecnica della danza classica	198	198		198	
Tecnica della danza contemporanea	66	66		66	
Laboratorio coreografico d'indirizzo*	99	99		99	

*afferente alla danza classica

SEZIONE DANZA CONTEMPORANEA SECONDO BIENNIO e 5° ANNO					
	3° anno	4° anno		5° anno	
Tecnica della danza classica	132	132		132	
Tecnica della danza contemporanea	132	132		132	
Laboratorio coreografico d'indirizzo**	99	99		99	

** afferente alla danza contemporanea

2.4. Certificazione delle competenze acquisite nelle discipline musicali. Regolate fino a oggi da quanto previsto nelle convenzioni che legano i licei musicali ai rispettivi conservatori e ISSM, le certificazioni delle competenze acquisite nelle discipline musicali dai LMC-M andrebbero previste in termini prescrittivi e sulla base di precisi criteri regolativi, eventualmente nel testo delle nuove *Indicazioni Nazionali*.

2.5. Revisione del piano degli studi del LMC-M: biennio comune e trienni d'indirizzo. La prospettiva di intervenire sul piano degli studi del LMC-M, prevedendo un primo biennio comune e quattro trienni a indirizzo specifico (esecutivo-interpretativo, compositivo, musicologico e tecnologico), già prospettata nel DDL S.1365⁴ (nel contesto della più ampia proposta di trasformazione dei LMC in "licei delle arti performative" articolati in sezioni interpretative, compositive, tecnico-tecnologiche e storico-scientifiche), è di sicuro interesse: anticipare, rispetto alla conclusione del II ciclo d'istruzione, la diversificazione dei percorsi formativi in funzione delle distinte inclinazioni degli studenti consentirebbe:

- di conferire all'assetto ordinamentale una più forte connotazione orientativa;
- di ovviare ad alcuni limiti significativi dell'impianto attuale dei LMC-M, colmando in particolare lo scarto fra preparazione degli studenti al termine del quinquennio e requisiti d'accesso a determinati corsi triennali dell'AFAM (es. Composizione);
- di garantire concreta attenzione formativa ai "talenti precoci", come espressamente previsto nella delega di cui alla L. n. 107/2015, art 1 comma 181 lett. g);
- di perseguire con maggiore efficacia, negli studenti dei tre anni conclusivi, gli ambiziosi traguardi formativi previsti in particolare da discipline quali "Teoria, analisi e composizione" e "Tecnologie musicali" (cfr. il precedente punto 2.3).

Va tuttavia segnalato che una siffatta revisione ordinamentale, comportando maggiori oneri per l'Amministrazione scolastica e aumentata disponibilità di spazi negli istituti scolastici coinvolti, andrebbe applicata gradualmente a partire dai LMC-M dotati delle condizioni più idonee, ovvero da quelli: 1) che dispongono di almeno due corsi (al fine di ottimizzare l'investimento di risorse e diminuire l'esigenza di nuovi spazi destinati alle attività didattiche), 2) che dispongono di condizioni strutturali idonee.

E' ovvio che un intervento di revisione ordinamentale di questa portata renderebbe a maggior ragione necessaria una seconda edizione delle Indicazioni nazionali (cfr. precedente punto 2.3).

2.6. Assetto delle classi di concorso: discipline musicali e coreutiche dei LMC. La partita della revisione delle classi di concorso sembrerebbe conclusa con la recente adozione del DPR n. 19/2016.⁵ Senza entrare nel merito, va ricordato che il testo definitivo delle tabelle allegate al DPR non ha sostanzialmente tenuto in alcun conto l'articolata proposta di organizzazione delle classi di concorso musicali e coreutiche avanzata congiuntamente dalla rete *Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici*, dal presidente della conferenza dei direttori dei conservatori e degli ISSM e dal direttore dell'Accademia nazionale di danza, che mantiene intatta la sua validità e cui non si può che rinviare

⁴ Senato della Repubblica, DDL S.1365, *Disposizioni in materia di valorizzazione dell'espressione musicale e artistica nel sistema dell'istruzione*, comunicato alla Presidenza in data 05.03.2014.

⁵ DPR n. 19/2016, *Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

integralmente ⁶. Nella consapevolezza che non è il testo del DLGS che può intervenire sulla materia, ma considerato che sembrano aprirsi prospettive di revisione del DPR in questione (cfr. la mozione recentemente presentata dal Consiglio Universitario Nazionale, che fa istanza in tal senso⁷), va ribadito con forza che l'assetto conferito alle classi di concorso musicali e coreutiche è severamente inadeguato ad assicurare ai LMC la garanzia di poter contare, per il futuro, su insegnanti dotati di competenze adeguate alle finalità da perseguire ai sensi degli ordinamenti vigenti.

Si approfitta perciò dell'opportunità offerta dal presente documento per sollevare la questione e chiedere che, nelle forme e secondo le procedure adeguate al caso, siano posti in essere tutti gli interventi normativi e/o amministrativi per evitare o contenere i rischi comportati, per la qualità dell'offerta formativa fin qui garantita dai LMC, dalla mera applicazione di quanto previsto nel DPR n. 19/2016. Devono in particolare essere posti al centro dell'attenzione:

- i percorsi abilitanti per i docenti di discipline coreutiche;
- la disponibilità della figura del pianista accompagnatore;
- l'esigenza di un incremento dei crediti necessari per l'accesso alle nuove classi di concorso A-57, A-58 e A-59 di determinate categorie di aspiranti;
- le dinamiche di accesso alle nuove classi di concorso da parte dei docenti abilitati nelle previgenti A031, A032 e A077, alla luce dei titoli vantati e della condizione, posseduta o no, del servizio precedentemente prestato nei LMC-M;
- la gestione, nelle procedure di amministrazione e attribuzione degli organici, dei residui orari degli insegnamenti - strumentali ma non solo - che non potranno mai, nella maggior parte delle realtà scolastiche, configurare cattedre, a maggior ragione entro il nuovo sistema definito dalla L. n. 107/2015, fondato sull'assetto triennale degli organici medesimi;
- disponibilità, nell'organico di ciascun LMC-M, di docenti in grado di garantire effettivamente, per titoli posseduti, le competenze necessarie ad assicurare tutte e quattro le sezioni di musica d'insieme (cfr. precedente punto 2.1).

2. Potenziamiento dei sistemi della formazione musicale

2.1. Potenziamiento del sistema dei LMC. Il potenziamento dei LMC di cui al testo della delega passerebbe anzitutto attraverso il completamento in tempi brevi della "mappa" delle sedi che erogano l'indirizzo, con l'apertura di sezioni musicali e coreutiche là dove ancora non esistono e necessitano.

Per quanto concerne la geografia delle sezioni musicali, è quasi conseguito il risultato ottimale di una sezione per ciascuna provincia, pur nella permanenza di casi isolati di assenza di sedi (ad es. Emilia-Romagna e Marche). Nel caso dei LMC-M l'istanza principale appare un'altra. Le sezioni musicali di LMC funzionanti nell'a.s. 2015/16 sono 137 (126 statali e 11 paritarie); di queste soltanto 19 possono contare su due corsi e soltanto 2 su

⁶ I documenti sono facilmente reperibili in rete, ad es. www.tecnicadellascuola.it/item/15352-classi-di-concorso-licei-musicali-una-soluzione-c-e.html

⁷ Consiglio Universitario Nazionale, *Mozione "A proposito del regolamento per la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole secondarie (D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19)", n. prot. 5737 del 07.03.2016.*

tre corsi. I LMC in cui l'offerta formativa è limitata a un corso, ovvero la stragrande maggioranza, soffrono per effetto di tale condizione limiti evidenti:

- non sono in grado, specie nei bacini d'utenza più corposi, di accogliere l'iscrizione di tutti gli studenti risultati idonei nelle prove di ammissione;
- non possono garantire un numero adeguato di sottoclassi di strumento, con penalizzazione degli strumenti meno popolari ma non meno importanti, non riuscendo così ad assicurare, sotto questo profilo, un'offerta formativa equivalente a quella fin qui erogata da conservatori e ISSM nelle attività preaccademiche;
- non possono sviluppare, nella pratica della musica d'insieme, l'esperienza di forme, generi e assetti determinati e significativi;
- non sono idonei ad accogliere con esiti efficaci e senza maggiori oneri per l'Amministrazione scolastica, proposte di rettifica ordinamentale quale, ad esempio, quella che prevede, per i LMC-M, trienni a orientamento diverso (cfr. successivo punto 2.5)

Il modello di progressivo sviluppo del sistema dei LMC-M, attualmente orientato, in prevalenza, alla proliferazione di nuove sedi, anche in aree in cui quelle in funzione appaiono più che bastevoli, dovrebbe essere indirizzato, una volta colmati i pochi vuoti che ancora si registrano, verso il potenziamento quantitativo dell'offerta formativa assicurata dai LMC-M esistenti dotati dei requisiti adeguati. Fermo restando che la definizione dell'offerta formativa territoriale è competenza, nell'attuale assetto costituzionale, degli EE.LL., il DLGS dovrebbe contenere indicazioni cogenti per l'Amministrazione scolastica: nelle province già dotate di una sede di liceo musicale – o due nel caso di province con città metropolitane o con popolazione scolastica oltre una certa quota, comunque sulla base di parametri ponderati – le risorse d'organico di volta in volta disponibili dovrebbero essere destinate prioritariamente a raddoppiare i corsi dei licei esistenti e non ad aprirne di nuovi.

Un discorso analogo vale anche per le sezioni coreutiche di LMC, che nell'a.s. 2015/16 risultano essere 39 (30 statali e 9 paritarie); in questo caso, tuttavia, il rapporto ottimale che va considerato è quello di uno/due LMC-C per ciascun ambito regionale: solo in regioni estese e popolate può prosperare più di un liceo (due o al massimo tre, localizzati o in centri urbani significativi e al centro di vie di comunicazioni o presso istituzioni educative dotate di strutture convittuali). E' di gran lunga preferibile consentire, soprattutto in aree metropolitane o in province con tradizione coreutica, l'avvio di più sezioni in una stessa istituzione scolastica, con conseguente considerevole risparmio per l'Amministrazione potendo, nel triennio, specializzare le sezioni secondo l'indirizzo classico o quello contemporaneo.

In tema di apertura di nuove sedi di LMC, sarebbe opportuno che il DLGS definisse il termine oltre il quale cessa, per l'apertura di una sezione di LMC, il vincolo di convenzione fra istituzione scolastica e istituzione AFAM ("L'istituzione di sezioni di liceo musicale è subordinata in prima attuazione alla stipula di apposita convenzione con i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati" e "Per l'istituzione di sezioni di liceo coreutico è richiesta, in prima attuazione, una specifica convenzione con l'Accademia nazionale di danza")⁸.

⁸ DPR n. 89 del 15.03.2010, *Schema di regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei*, art. 13 commi 8 e 9.

2.2. Organico dell'autonomia e potenziamento dell'offerta formativa musicale nelle scuole di ogni ordine e grado.

La riforma della configurazione degli organici prodotta dalla L. n. 107/2015, con la stabilizzazione per un triennio degli organici d'istituto e l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di quote di docenti aggiuntive rispetto a quelle strettamente necessarie per assicurare i curricula, costituisce senza dubbio un'opportunità potenziale per introdurre o consolidare, nelle scuole di ogni ordine e grado, l'offerta formativa musicale:

- gli istituti del I ciclo possono dotarsi di docenti in grado di assicurare almeno parte delle competenze professionali necessarie per dare progressiva ed effettiva attuazione, in tema di cultura musicale e formazione musicale specifica, alle *Indicazioni nazionali* relative alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria; vanno ripresi e rilanciati, a riguardo, i contenuti del DM n. 8/2011;
- le scuole medie a indirizzo musicale [d'ora innanzi SMIM] possono ampliare e differenziare l'offerta formativa strumentale;
- le scuole secondarie di I grado che non sono dotate di sezioni a indirizzo musicale possono varare e attuare progetti di formazione musicale, da gestire all'interno o a integrazione del curriculum secondo le rispettive interpretazioni dei margini di autonomia e flessibilità previsti dalle norme vigenti;
- i LMC possono colmare almeno in parte la necessità di figure dotate di competenze specifiche, non garantite dai meccanismi di reclutamento ordinario, ma necessarie per perfezionare, approfondire o supportare determinate azioni didattiche (es. direttori di coro, di banda, d'orchestra, pianisti accompagnatori nei LMC-M, esperti in linguaggi prossemici, esperti di danza storica e/o di carattere, esperti in personal training ecc.);
- le scuole di ogni ordine e grado possono promuovere la costituzione di formazioni musicali permanenti: cori, orchestre, ensemble.

E' chiaro che tale rilevante opportunità può essere adeguatamente sfruttata soltanto se le procedure di attribuzione degli organici consentiranno alle scuole di far valere precise indicazioni circa i docenti da reclutare, non solo in termini di classe di concorso d'appartenenza, ma anche di titoli di studio e professionali specifici.

Un caso particolare è rappresentato dalle scuole secondarie di II grado; è fatto noto che il riordino degli ordinamenti del 2010 ha istituito un indirizzo specialistico che non esisteva e di cui si avvertiva fortemente la necessità fin dal varo, almeno, della L. n. 508/1999, ma ha anche cancellato ogni traccia di educazione musicale dai curricula di tutti gli altri indirizzi: la prospettiva aperta è quella paradossale di una realtà fatta di "musicisti senza pubblico". Il potenziamento degli organici consente di ovviare parzialmente a tale stato di cose, ponendo le scuole secondarie nella condizione di poter programmare e realizzare progetti di educazione e di cultura musicale, anche in questo caso da lasciare alla gestione autonoma dei singoli istituti.

In definitiva: il DLGS potrebbe prevedere:

- quote obbligatorie del monte ore annuo da riservare, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, alle attività musicali, propedeutiche, predisciplinari e specifiche, da sostenere con le risorse messe a disposizione dall'organico potenziato; una misura prescrittiva imporrebbe anche la previsione di iniziative di formazione del personale docente, adeguatamente sostenute e su ampia scala;
- l'adozione di linee guida per l'impiego delle quote di organico potenziato a vantaggio della formazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado.

2.3. Riequilibrio, potenziamento ed evoluzione del sistema delle SMIM. Fermo restando che la competenza primaria a formulare proposte utili ai fini del DLGS in ordine al

I ciclo è in capo ai soggetti che vi operano e che ne rappresentano le istanze, si esprimono di seguito alcuni pareri a riguardo.

1. E' ampiamente noto che la densità di SMIM varia assai significativamente da area ad area del Paese e da regione a regione⁹; se è vero che i LMC sono stati istituiti anche per assicurare "la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124"¹⁰, e che dunque le SMIM dovrebbero costituire il "bacino di reclutamento" privilegiato dei LMC-M, tale principio non può essere paradossalmente invocato a giustificazione della riproposizione, per il sistema dei LMC-M, dei medesimi scompensi territoriali che caratterizzano la geografia delle SMIM – ciò che in effetti sta in parte avvenendo – ma deve piuttosto costituire stimolo, per il legislatore, per intervenire in funzione riequilibrativa. L'auspicio, dunque, è che si statuiscano criteri di ripartizione delle consistenze d'organico nazionali fra i diversi sistemi scolastici regionali che si traducano nell'attribuzione, a ciascuna amministrazione scolastica periferica, di quote di risorse specifiche da destinare all'apertura di nuove sezioni di SMIM inversamente proporzionali alla densità di quelle esistenti.

2. E' condivisibile la prospettiva, già formalizzata dal richiamato DDL S-1365, di far evolvere progressivamente gli istituti comprensivi sede di SMIM in "poli formativi artistici"; tale revisione ordinamentale consentirebbe tra l'altro di dare retroterra formativo ai LMC-C, attualmente inesistente nel sistema formale d'istruzione; in caso contrario sarebbe auspicabile l'avvio di sperimentazioni di scuole secondarie di 1° grado a indirizzo coreutico nelle istituzioni educative che hanno già un LMC-C, agevolate per quanto riguarda le azioni di continuità e l'utilizzo a scavalco di docenti d'indirizzo con orario inferiore a cattedra.

Un'interessante modalità per promuovere, a costi invariati per l'Amministrazione scolastica, la diffusione dello studio degli strumenti meno diffusi e la diversificazione degli insegnamenti strumentali in ciascuna SMIM, garantendone fino a otto in ciascuna di esse, rispetto agli attuali quattro, può consistere, anche attraverso la revisione del DM n. 201/1999, nel prevedere organici d'ambito o d'interscuola, con ripartizione dell'orario cattedra di alcuni docenti di strumento fra due sedi viciniori di sezioni a indirizzo musicale.

3. Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera del settore musicale-coreutico: curricula verticali

3.1. Premessa. Un tratto caratteristico della storia dell'ultimo secolo – e dunque anche della configurazione attuale - della formazione musicale di base in Italia è quello di essersi realizzata, caso unico nel panorama della formazione *tout court*, o interamente all'interno degli istituti superiori di studi musicali o – con isolate eccezioni – quasi del tutto al di fuori del sistema scolastico. E' stata la Legge n. 508 del 21.12.1999 a porre le basi per una riforma radicale di tale stato di cose, che non a caso ha incontrato e incontra ancora marcate difficoltà a tradursi in atto, come chiaramente attesta, tra le altre cose, il decennio abbondante trascorso tra i suoi due più significativi passaggi attuativi: la riconduzione a ordinamento dei corsi sperimentali a indirizzo musicale delle scuole medie

⁹ Cfr. *L'insegnamento dello strumento musicale nella scuola media*, n° monografico de "Annali della Pubblica Istruzione", n. 3-4, 2009

¹⁰ DPR n. 89 del 15.03.2010, *Schema di regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei*, art. 7 comma 1.

istituiti con D.M. 03.08.1979, avvenuta mediante la L. n. 124/1999 e il D.M. n. 201/1999, e l'istituzione dei licei musicali con il D.P.R. n. 89/2010.

I licei musicali, in altre parole, si sono inseriti e si trovano a operare – senza significativi precedenti che non siano le poche sperimentazioni realizzate – in un sistema scolastico che non prevedeva e non prevede ancora, per quanto attiene la dimensione musicale, una vera e propria "filiera" verticale, ovvero un *continuum* armonico in cui ciascun segmento formativo, potendo contare sul lavoro di quello precedente, lo riprende, lo valorizza e lo sviluppa, garantendo così la progressione degli apprendimenti. Le note difficoltà che incontrano la scuola dell'infanzia e la scuola primaria a dare attuazione, in tema di educazione e formazione musicale, alle *Indicazioni nazionali*¹¹, i limiti in cui è confinata l'educazione musicale nella scuola secondaria di I grado e l'esperienza non ovunque adeguatamente radicata delle SMIM, non costituiscono, a riguardo, che i problemi più evidenti.

Tutto ciò pone i licei musicali - anche e soprattutto nella prospettiva del radicamento del nuovo indirizzo di studi nella geografia dell'istruzione secondaria di II grado – di fronte ad almeno due ordini di necessità: da un lato quella di rapportarsi costruttivamente con i tanti soggetti formativi esterni al sistema scolastico che sino a ora hanno sussidiariamente garantito, almeno in parte e con modalità eterogenee, la formazione musicale di base, dall'altro quella di farsi promotore, rapidamente e in modo coordinato, di efficaci forme di relazione con i segmenti del sistema formativo che seguono e che precedono, ovvero con gli istituti superiori di studi musicali e con le scuole secondarie di I grado, specie con quelle a indirizzo musicale.

Del tutto particolare, poi, è il caso degli studi coreutici, non previsti, prima della creazione dei LMC, in alcun curriculum del sistema scolastico nazionale, e ai quali si sono applicate soltanto scuole di danza private.

Ai fini di cui al presente documento è possibile elencare gli interventi normativi che favorirebbero un processo di progressiva configurazione di un vero e proprio curriculum verticale.

3.2. Adozione di standard per l'accesso ai LMC. Come è noto l'accesso ai LMC è subordinato "una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche"¹². È auspicabile, nella prospettiva di una vera e propria filiera valida su ampia scala territoriale, che si sottragga alla discrezionalità dei singoli LMC e istituzioni dell'AFAM, il compito di stabilire i livelli di competenza attesi e si fissino viceversa standard nazionali, che dettagliano motivatamente, appunto, le competenze musicali e coreutiche (performative e teoriche) necessarie per il superamento della prova di ammissione e l'accesso al LMC. L'adozione di standard nazionali consentirebbe di conseguire almeno due principali e immediati vantaggi:

- uniformare su livelli condivisi l'operato dei LMC, in tutte le dimensioni della progettazione e dell'organizzazione metodologico-didattica dei percorsi formativi di rispettiva competenza, anche attraverso efficaci relazioni di rete;
- consentire a SMIM e scuole di musica e di danza di definire e progettare i rispettivi curricula in termini pienamente coerenti, anche per gli studenti interessati a percorsi

¹¹ D.M. n. 254 del 16.11.2012, *Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4, del DPR 20.03.2009, n. 89*

¹² DPR n. 89 del 15.03.2010, *Schema di regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, art. 7 comma 2.*

formativi del II ciclo a indirizzo musicale e coreutico, con i livelli iniziali di competenza attesi nei LMC;

– conferire coerenza e uniformità su scala nazionale alle prove di ammissione.

Nel caso dei LMC-C andrebbe considerata l'opportunità di condividere standard fisico-attitudinali, di prevedere visite medico-ortopedico-sportive e di definire prerequisiti culturali.

Il compito di predisporre tali standard andrebbe assegnato a una commissione di esperti, designati dal MIUR, rappresentativi dei soggetti istituzionalmente competenti (reti dedicate di istituzioni scolastiche e AFAM). Può risultare significativa l'esperienza dei LMC-C: la convenzione obbligatoria tra AND e licei, che affida le selezioni in ingresso a una commissione mista, ha dato ottimi risultati a garanzia di elevata qualità e omogeneità a livello nazionale.

3.3. LMC e sistema dell'AFAM.

L'armonizzazione e la fattività crescente della relazione di continuità fra LMC e istituzioni dell'AFAM va perseguita attraverso due interventi normativi principali, di seguito sintetizzati.

1. E' necessario, in analogia con quanto illustrato in tema di accesso ai LMC, che il DLGS disponga un iter che conduca all'adozione, da parte delle istituzioni dell'AFAM, di standard di competenza pregressa per l'accesso ai corsi triennali di I livello. Il compito appare più semplice se riferito all'ambito coreutico, dal momento che l'Accademia Nazionale di Danza è l'unica istituzione di alta formazione coreutica esistente; più complesso è il compito che attende gli istituti di alta formazione musicale, dato il loro elevato numero e l'eterogeneità dei programmi che li caratterizzano. E' tuttavia indiscutibile che la puntuale articolata definizione delle competenze attese per l'ammissione ai corsi triennali dei conservatori orienterebbe il processo di coerente e progressiva strutturazione dei curricula dei LMC-M secondo una prospettiva qualitativa e quantitativa valida su scala nazionale e coerente con le aspettative delle istituzioni dell'AFAM.

2. E' indispensabile che il DLGS disponga un iter finalizzato a dare un assetto normativo definitivo alle attività a carattere "preaccademico" erogate dagli istituti di alta formazione musicale, che dovrà:

- risultare coerente con le norme vigenti in tema di ordinamenti di tali istituzioni (L. n. 508/1999);

- tener conto dell'esistenza dei LMC-M e dei curricula che ne caratterizzano l'offerta formativa, giustificando l'eventuale sopravvivenza delle attività "preaccademiche" degli istituti di alta formazione musicale sulla base di finalità specifiche effettivamente non rientranti fra quelle cui sono istituzionalmente preposti i LMC-M o dell'esigenza di svolgere azioni di sussidiarietà;

- regolare, nel caso in cui si stabilisca di mantenere in vita la convivenza "orizzontale" fra percorsi formativi "preaccademici" delle istituzioni di alta formazione musicale e percorsi formativi dei LMC-M, le relazioni di cooperazione formativa fra i due segmenti, con particolare riferimento ai criteri per la gestione dei percorsi formativi degli studenti con "doppia frequenza" (può essere utile far presente che il fenomeno è tutt'altro che marginale: nell'a.s. 2014/15 gli studenti iscritti sia a un LMC-M sia a un conservatorio o ex istituto pareggiato erano 910, pari al 9,34 % del totale, su base nazionale, degli studenti dei LMC-M).

Ai fini di cui sopra è evidente che se da un lato tocca ai soggetti rappresentativi dell'AFAM essere investiti del compito di formulare proposte articolate a riguardo, dall'altro

gioverebbe un percorso istruttorio condiviso con i soggetti rappresentativi dei LMC; sarebbe in particolare auspicabile che si prevedesse, nel caso dei LMC-M, la concertazione e l'adozione di una convenzione standard fra istituzioni scolastiche e istituzioni di alta formazione musicale.

3.4. Organi territoriali di programmazione dell'offerta formativa musicale e coreutica. Va prevista, ai fini del progressivo definirsi di autentiche "filieri territoriali", la costituzione, presso gli uffici scolastici territoriali, di commissioni per la programmazione dell'offerta formativa musicale provinciale (o d'ambito territoriale), dotate della competenza, fra l'altro, di selezionare e validare le richieste di apertura di nuove SMIM, di programmare l'offerta formativa strumentale di SMIM e LMC-M, di coordinare la progettazione e la formalizzazione di curricula verticali territoriali, di promuovere accordi e convenzioni fra istituzioni scolastiche e realtà che operano nell'ambito dell'istruzione musicale e coreutica informale e non formale, di coordinare e formalizzare piani per l'orientamento alla scelta del segmento formativo successivo a quello frequentato (scuola secondaria di I grado-LMC e LMC-AFAM/Università).

La Cabina di regia della rete nazionale *Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici* è a disposizione per ulteriori approfondimenti

Roma, 3 aprile 2016

Rete Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici

Per la Cabina di regia

Giovanni Spinelli